



# COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /  
P.Iva 03366130155

**ORIGINALE**

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 35 del 18/05/2015

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) E PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (C.D. IMU) PER L'ANNO 2015. I.E.**

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 20:10 in Arese, presso la sede comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si e' riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione sotto la presidenza del **SIG.RA VERONICA CEREÀ**.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

<b>Nominativo</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
PALESTRA MICHELA	SI	NO
NUVOLI LUCA	NO	SI
PANDOLFI PAOLA	SI	NO
TONIOLO PAOLA	SI	NO
VARRI CHIARA MARIA	SI	NO
PIOVESAN UMBERTO	SI	NO
BURONI EDOARDO	SI	NO
CEREÀ VERONICA	SI	NO
BELLUNATO TITO FLAVIO	SI	NO
PERGOLI ILIA	SI	NO
CASTELLI ANTONIO	NO	SI
MURATORI LUIGI	SI	NO
MIRAGOLI ANDREA	SI	NO
BETTINARDI GIUSEPPE	SI	NO
GIUDICI CARLO	NO	SI
FAROTTO SERGIO	SI	NO
CATTANEO SERGIO	SI	NO

**Totale Presenti 14    Totale Assenti 3**

Sono, altresì, presenti gli Assessori:

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Paolo Pepe

Constatato il numero legale degli intervenuti, il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## IL PRESIDENTE

Introduce l'argomento posto al punto n. 4. dell'ordine del giorno e passa la parola all'Assessore Tellini per l'illustrazione della proposta, come da verbale della seduta in atti;

Successivamente, si apre il dibattito durante il quale intervengono il Capogruppo Miragoli, l'Assessore Tellini e i Capigruppo Muratori, Varri e Bettinardi;

Tutti gli interventi risultano dalla trascrizione del verbale della seduta, agli atti d'ufficio;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

1. con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 28.11.2002, il Comune di Arese costituiva la “Società Arese Multiservizi s.u.r.l.”, per la gestione di alcuni servizi pubblici locali ed attività ad essi complementari e, ai sensi di legge, la progettazione e la realizzazione dei relativi impianti ed opere ad essi connessi, demandando alla Giunta Comunale l’affidamento dei singoli servizi pubblici e l’approvazione del relativo contratto di servizio;
2. con deliberazioni del Consiglio comunale:
  - a) n. 39 del 15.05.2003, il Comune di Arese modificava lo statuto della Società di cui sopra, determinando, tra l'altro, il mutamento della ragione sociale in "Gestione Servizi Municipali Nord Milano S.r.l." - in acronimo Ge.Se.M.;
  - b) n. 39 del 20.06.2006, veniva approvato il nuovo statuto sociale di Ge.Se.M. S.r.l., secondo le disposizioni di cui alla riforma del diritto societario, attuata dai D.Lgs. n. 5 e n. 6 del 17.01.2003;
  - c) n. 67 del 28.11.2006, si stabiliva di acconsentire all'ingresso del Comune di Nerviano nella compagine societaria, aumentando il capitale sociale da euro 58.200,00 ad euro 80.000,00 e di modificare lo Statuto della Società GeSeM S.r.l.;
  - d) n. 38 del 29.4.2014, veniva disposto di acconsentire all'ingresso del Comune di Rho nella compagine societaria di GESEM, approvando e recependo il protocollo d'Intesa tra i Comuni soci ed approvando il nuovo testo di statuto;
  - e) n. 82 del 30.09.2014 si acconsentiva all'ingresso dei Comuni di Pregnana Milanese e di Vanzago nella compagine societaria della Soc. GESEM S.r.l., tramite la sottoscrizione da parte dei nuovi soci di una quota pari al 2,05% del capitale sociale per ognuno di essi. Per effetto di tale ingresso, è stato modificato lo statuto della Società, prevedendo di aumentare il capitale sociale da euro 88.900,00 ad euro 92.700,00, garantendo ai Comuni di Arese e di Lainate il possesso del 27,6% del capitale sociale, al Comune di Nerviano una quota pari al 21,6%, al Comune di Pogliano Milanese una quota pari al 9,5%, al Comune di Rho una quota pari al 9,6%;
3. i Comuni esercitano su GeSeM S.r.l. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la società svolge la propria attività solo a favore degli Enti Pubblici che la controllano;
4. la società è espressione della collaborazione intercomunale, vale a dire essa è il soggetto strumentale organizzato dagli Enti Locali soci per lo svolgimento in maniera unitaria e coordinata di servizi pubblici;
5. con deliberazione di Giunta comunale n. 88 del 15/05/2007 si affidavano a Gesem Srl i servizi di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali, il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle entrate extra-tributarie patrimoniali ed il servizio di pubbliche affissioni e riscossione dell'imposta di pubblicità fino al

31.12.2015, designando "Funzionario Responsabile" relativamente al servizio di gestione ICI, TARSU, TOSAP permanente ed imposta di pubblicità e pubbliche affissioni, il legale rappresentante di Gesem Srl;

6. con deliberazione di G.C. n. 98 del 18/05/2010 si incaricava GESEM S.r.l., già gestore in forma associata del servizio di igiene urbana fino al 31/12/2030, per la gestione e riscossione delle entrate relative alla tassa rifiuti fino al 31/12/2015 al fine di mantenere uniformità rispetto agli altri contratti tributari;

**Dato atto** che con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 30/9/2014, veniva approvato il Protocollo d'Intesa tra i Comuni soci di Ge.Se.M. S.r.l., ove veniva disposto che “... i Comuni di Arese, Lainate, Nerviano, Pogliano Milanese e Rho, i cui attuali contratti di servizio scadranno il 31/12/2014 ed altri il 31/12/2015, dovranno procedere all'affidamento a GeSeM dei seguenti servizi per i periodi qui indicati:

- i. servizio di accertamento, liquidazione e riscossione (anche parte coattiva) dei tributi locali TOSAP, ICP e Pubbliche affissioni per il periodo 1/1/2015 – 31/12/2022;
  - ii. servizio di accertamento. Liquidazione e riscossione (anche parte coattiva) dei tributi locali ICI/IMU, TIA/TARES/TARI, TASI per il periodo 1/1/2015 – 31/12/2022, ad eccezione del Comune di Rho per il quale al momento non è ancora avvenuta la valutazione dell'affidamento di tale servizio alla GeSeM Srl;
  - iii. gestione del servizio di pubbliche affissioni per il periodo 1/1/2015 – 31/12/2022;
  - iv. concessione dei mezzi pubblicitari ( transenne, segnaletica industriale, orologi, cestini, ecc) per il periodo 1/1/2015 – 31/12/2022 per i Comuni di Arese e Lainate;
  - v. servizio di riscossione ( anche coattiva ) di altre entrate comunali, di volta in volta individuate dai rispettivi Comuni;
  - vi. controllo e coordinamento del servizio di igiene urbana per il periodo 1/1/2015 – 31/12/2022, ad eccezione del Comune di Rho.
- ..... ”;

**Vista** la legge di stabilità 2014 – legge 27 dicembre 2013, n. 147 – come modificata dal D.L. 6/3/2014 n. 16, con la quale il legislatore ha attuato una riforma della fiscalità immobiliare con l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale, denominata **IUC**, un acronimo che riassume tre distinti prelievi: Imu, Tasi e Tari, in cui in particolare l'art. 1 co. 639 così dispone: “È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”;

**Richiamato** il disposto dell'art. 1, comma 682, della summenzionata Legge 27/12/2013 n. 147, ai sensi del quale: “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

“ ....

b) per quanto riguarda la TA.S.I.:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) *l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.*”;

**Ricordato** che con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 27/03/2014 si disponeva, tra le altre cose, di:

1. approvare, in applicazione della normativa vigente, il “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (in acronimo: I.U.C.)”;
2. dare atto che tale Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale abroga il Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), nonché il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (c.d. IMU) e sostituisce la parte II e III del Regolamento delle Entrate Tributarie;
3. disporre l'affidamento “in house providing” della gestione e riscossione della Tassa Rifiuti (in acronimo TA.RI.) e della TA.S.I. (in acronimo Tassa sui Servizi Indivisibili) alla soc. GE.SE.M. S.r.l., già affidataria del servizio di gestione della TARES e dell'IMU;

**Richiamati:**

1. la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 20/5/2014, con cui venivano definite le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria (c.d. IMU) ed al Tributo sui Servizi Indivisibili (c.d. T.A.S.I.), con efficacia dal 1° gennaio 2014;
2. la deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 30/09/2014 che rettificava parzialmente la summenzionata deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 20/05/2014, prevedendo:
  - a) l'applicazione dell'aliquota standard del 7,6 per mille alle Sale Cinematografiche inserite nella categoria catastale D3 del centro storico, contrariamente alla precedente previsione del 4,6 per mille, per ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 380 lett. f) e g), della L. 24/12/2012 n. 228;
  - b) la non applicabilità, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale propria (IMU) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, così come dispone l'art. 1, comma 708, della L. 27/12/2013 n. 147;

**Richiamato** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale: *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

**Visto** l'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296 ai sensi del quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. ....”;*

**Visti:**

1. il Decreto del Ministero dell'Interno in data 24/12/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 301 del 30/12/2014, che prevedeva quale termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali, la data del 31/03/2015;
2. il Decreto del Ministero dell'Interno in data 16/03/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 67 del 31/3/2015, con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione alla data del 31/05/2015;

**Ritenuto** opportuno procedere, con una solo atto deliberativo, alla determinazione delle aliquote e delle tariffe applicabili nell'anno 2015 in merito all'I.M.U. ed alla TA.S.I., sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**Considerato** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi dal 707 al 721, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., l'Imposta Municipale propria (c.d. IMU) per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014 e che, pertanto, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2014, tenendo anche conto della esenzione, ex lege, dell'abitazione principale e delle altre modifiche normative non a carattere sostanziale;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 1 co. 675, della Legge 27/12/2013 n. 147: "La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";

**Ricordato** che, come dispone l'art. 1, co. 669, della Legge 27/12/2013 n. 147 (così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68): "*Il presupposto impositivo della T.A.S.I. è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.*";

**Ricordato** che:

- a) ai sensi dell'art. 1, comma 676, della L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;
- b) ai sensi dell'art. 1, comma 677, della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 6/3/2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalla L. 02/5/2014 n. 68 e, successivamente, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), L. 23/12/2014 n. 190 "*Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all' articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011*";

**Considerato** che, a fronte della previsione dettata dal summenzionato art. 1, comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**Ricordato** che, come sopra premesso, l'art. 1, comma 677, della L. 147/2013 e s.m.i. dispone che, nella determinazione delle aliquote il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**Preso atto** che l'art. 1, comma 678, della L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della T.A.S.I. non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

**Considerato** che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, della L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della T.A.S.I. dovuta;

**Dato atto** che il regolamento ha fissato la percentuale a carico dell'occupante nella misura del 30% dell'ammontare complessivo dell'imposta dovuta;

**Richiamato** lo stesso art. 1, comma 682, della L. 147/2013 che obbliga i Comuni all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la T.A.S.I. è diretta;

**Ritenuto** di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato nel Regolamento per la disciplina della I.U.C. ai sensi del quale *"...Con deliberazione del Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ognuno di essi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta..."*, ad individuare i servizi indivisibili ed i servizi alla collettività non coperti da contribuzione, prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

<b>Servizi indivisibili</b>	<b>Costi</b>
Illuminazione pubblica	€ 515.000,00
Cura del verde pubblico	€ 468.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 289.000,00
Ufficio Tecnico - Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 686.085,00
Servizi di polizia locale	€ 548.900,00
Servizio di protezione civile	€ 29.000,00
Servizi sociali	€ 1.689.530,00
Servizi scolastici ed educativi	€ 1.760.780,00
Biblioteca e cultura	€ 737.695,97
Politiche giovanili, Sport e tempo libero	€ 81.700,00
Anagrafe	€ 306.335,00
Commercio e sviluppo economico	€ 166.178,50
<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.278.204,47</b>

dando atto che per ogni servizio sono stati considerati i valori finanziari del Bilancio di Previsione 2015 sommando le spese previste per tali servizi, comprese le spese di personale e le altre voci inerenti gli interventi del titolo I della spesa;

**Considerato** che l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**Ritenuto**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica comunale e di Tassa sui Servizi Indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote I.M.U. e delle aliquote T.A.S.I. relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, rapportando, in merito alla TASI, il gettito presunto ai costi sostenuti per i servizi indivisibili come sopra riportati;

**Dato atto** che, per quanto riguarda le modalità di riscossione, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della T.A.S.I. dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della T.A.R.I. potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

**Considerato** che l'art. 1, comma 689, della L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

**Dato atto** delle seguenti scadenze di pagamento:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

**Visti** i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo sui servi indivisibili (TASI) adottati con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 27/03/2014;

**Visti** i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. n. 49 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Con** n. 11 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Muratori e Farotto) e n. 1 astenuto  
Consiglio Comunale: Verbale di Deliberazione N. 35 del 18/05/2015

(Miragoli)essendo presenti n. 14 Consiglieri, resi per alzata di mano,

## D E L I B E R A

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente dispositivo;
2. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta unica comunale (I.U.C.), con efficacia dal 1° gennaio 2015:

**a) Imposta municipale propria (IMU)**

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,5 per mille
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze affittati con contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 431 del 09/12/1998;	4,5 per mille
Aliquota per unità immobiliari e pertinenze annesse, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune (equiparazione ad abitazione principale, come da regolamento);	4,5 per mille
Aliquota per sale cinematografiche, inserite nella categoria catastale D3, del centro storico in quanto luoghi di cultura e spettacolo	7,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,1 per mille

**b) Tributo sui servizi indivisibili (TASI):**

Ai sensi dell'art. 1, comma 676, della L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo, viste le esigenze di bilancio in relazione ai servizi indivisibili indicati in premesse che evidenziano un costo complessivo di € 7.278.204,47 da coprire mediante la TASI:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,1 per mille

3. di confermare, anche per l'anno 2015, la seguente detrazione per abitazione principale, specificando che la stessa opererà esclusivamente con riferimento alla T.A.S.I. dovuta; pertanto, in caso di incapienza dell'imposta dovuta a tale titolo, l'eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata all'interno dell'Imposta unica comunale (IMU) e

Consiglio Comunale: Verbale di Deliberazione N. 35 del 18/05/2015



della TARI:

- € 100,00 per i nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a € 15.000,00.=;
- 4. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682, L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 43,00%;
- 5. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale ai fini IMU, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- 6. di dare atto che la riscossione dell'Imposta unica comunale e della Tassa sui Servizi Indivisibili, dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

stabilendo, altresì, che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al mese di giugno;

- 7. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in materia eventualmente sopravvenute;
- 8. di dare atto che le aliquote e tariffe approvate con il presente atto decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 9. di delegare il competente ufficio a trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e secondo le modalità dettate dalla normativa vigente;

Successivamente,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Con** n. 13 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Muratori), essendo presenti n. 14 Consiglieri, resi per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

- 1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, art. 134 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di rispettare la tempistica prevista per legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Sig.ra Veronica Cerea

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Paolo Pepe

---

Il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line il giorno \_\_\_\_\_ e vi resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 – 1° comma del T.U. – D.Lgs. n. 267/2000.

Arese, 21/05/2015

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E  
ORGANIZZAZIONE  
Dott. Carlo Maria Ceriani

---

#### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.U. – D.Lgs. n. 267/2000.

Arese, 01/06/2015

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI,  
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE  
Dott. Carlo Maria Ceriani

---